



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 29/12/2025

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' DELLE PERSONE E DEL DECORO DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAPODANNO IN PIAZZA 2025/2026". DIVIETO DI SPARO ARTICOLI PIROTECNICI - DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE - DIVIETO DI USO IMMOTIVATO DI CD SPRAY AL PEPERONCINO

IL SINDACO

PREMESSO che il 31 dicembre prossimo, come ormai è consuetudine, si terrà una manifestazione per festeggiare l'arrivo del nuovo anno denominato "Capodanno in piazza 2025/2026";

DATO ATTO che per quest'anno la manifestazione in parola è organizzata dal Consorzio Turistico Porte di Valtellina di Morbegno, è prevista in piazza Caduti per la Libertà e Via Tommaso Nani da Piazza Mattei a Piazza 3 Novembre, area interna al centro storico dalle ore 22:00 alle ore 02:00;

RITENUTO che, al fine di assicurare comunque la necessaria tutela ambientale, sia in materia di rumori che di emissioni in atmosfera, sulla piazza Caduti per la Libertà e Via Tommaso Nani da Piazza Mattei a Piazza 3 Novembre e lungo le limitrofe aree di circolazione che ad essa conducono nonché nelle vie circostanti il presidio Ospedaliero e la RSA Ambrosetti Parravicini, debba essere imposto il divieto di sparo di articoli pirotecnici, pratica questa usualmente consentita in occasione di simili manifestazioni;

RICONOSCIUTO, più in generale, che la pratica di sparo di articoli pirotecnici all'interno dei centri abitati, sia sempre più oggetto di critiche in ragione che essa comporta conseguenze in ambito ambientale, come sopra indicato, ma pure per i negativi effetti che i rumori provocano sugli animali, di affezione e non, tanto da veder promosse da più parti iniziative proprio a tutela del benessere degli animali:

RICONOSCIUTO peraltro il legittimo interesse delle imprese che producono e vendono gli articoli pirotecnici e opportuno precisare che gli articoli pirotecnici conformi alla normativa vigente costituiscono prodotti leciti, il cui utilizzo è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza pubblica;

RITENUTO che il presente provvedimento, per il suo limitato ambito territoriale di applicazione, sia equo e garante di tutti gli interessi coinvolti;

RITENUTO tuttavia necessario, in occasione di eventi che comportano elevata concentrazione di persone, limitare l'uso degli articoli pirotecnici o da sparo con munizionamento a salve anche se legali, al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO altresì che recenti casi cronaca circa l'utilizzo non corretto dei cd "spray al peperoncino" hanno portato alla luce la possibilità che il suddetto prodotto possa essere usato in occasione di concentrazioni di persone più o meno numerose per manifestazioni di qualsiasi genere per creare disordine sociale con conseguenti pericoli per la sicurezza pubblica per cui, pur riconoscendo la liceità del possesso di tali apparati è necessario e giustificato sanzionarne l'uso non consono al fine per il quale è detenuto;

RITENUTO che, al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e garantire il regolare svolgimento della manifestazione, sia necessario evitare la circolazione negli spazi pubblici di contenitori di vetro e lattine, potenzialmente idonei a arrecare danno alle persone, disponendo pertanto il divieto di detenzione e consumo di bevande in tali contenitori nelle aree interessate, ferma restando la possibilità di consumare le bevande all'interno dei pubblici esercizi;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno nr. 11015/110(1) Uff. II - Ord. E Sic. Pub. datata 22/12/2018.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e segnatamente l'articolo 50, comma 5 e 7 bis;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO il vigente regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio,

ORDINA

1)- a far tempo dalle ore 19:30 di mercoledì 31 dicembre 2025 e sino alle ore 06:00 di giovedì 1 gennaio 2026, piazza Caduti per la Libertà e Via Tommaso Nani da Piazza Mattei a Piazza 3 Novembre in via Cappuccini, in via San Giovanni e in via Edoardo Danieli, nonché nelle Vie circostanti il presidio ospedaliero e la RSA Ambrosetti Parravicini è vietato lo sparo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico.

2)- a far tempo dalle ore 19:30 di mercoledì 31 dicembre 2025 e sino alle ore 06:00 di giovedì 1 gennaio 2026, in piazza Caduti per la Libertà e Via Tommaso Nani da Piazza Mattei a Piazza 3 Novembre in via Cappuccini, in via San Giovanni, in via Fontana e in via Edoardo Danieli, è vietato detenere bevande in contenitori di vetro o in lattine (sono escluse dal presente divieto le bottiglie di spumante che sarà offerto dal soggetto organizzatore della manifestazione).

3)- durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto, in piazza Caduti per la Libertà e presso le aree di circolazione più prossime, è vietato l'uso immotivato ed al di fuori dei casi previsti per tale impiego dei cd "spray al peperoncino".

Ai trasgressori alla presente disposizione, fatte salve le sanzioni o pene previste da altre disposizioni di leggi e regolamenti vigenti, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

INVITA

la cittadinanza a contenere la pratica di sparo di articoli pirotecnici in misura moderata, tale da rispettare le esigenze di riposo e quiete delle persone, nonché il benessere degli animali e, più in generale, per una maggiore tutela dell'ambiente.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale e viene trasmessa per l'esecuzione:

- a. Al Comando della Polizia Locale, anche ai fini dell'adeguata informazione agli operatori interessati e alla sua applicazione.

La presente viene comunicata:

alla Prefettura di Sondrio

alla Questura di Sondrio

al Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio

all'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi della provincia di Sondrio

agli organi della stampa locale

Si avverte che ai sensi dell'articolo 3, 4° c. della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) L'amministrazione competente è il Comune di Morbegno;
- b) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Corpo di Polizia Locale della Città di Morbegno ed il suo Comandante (tel. [0342-1980054](tel:0342-1980054) polizialocale@cmmorbegno.it);
- c) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Comando di Polizia Locale, con sede in Morbegno, via Ghislanzoni 17, negli orari di ufficio previo appuntamento telefonico.

IL SINDACO
Patrizio Del Nero